

Per il rimborso Iva, esclusa la retroattività

DI FABRIZIO G. POGGIANI ^{DS6901}
Esclusa la possibilità di una apertura retroattiva della partita Iva per ottenere il rimborso del tributo da arte di soggetto non residente per il troppo tempo trascorso dal diritto. Peraltro, il richiedente deve fare attenzione al decorso dei termini per il recupero dell'eccedenza Iva generata da operazioni passive svolte sul territorio nazionale.

L'Agenzia delle entrate, con la risposta n. 147/2024 di ieri è intervenuta sulla possibilità di ottenere il rimborso dell'Iva sostenuto sugli acquisto, di cui all'art. 38-bis2 del dpr 633/1972, in assenza di identificazione diretta sul territorio, sebbene non mediante l'ottenimento di un numero di partita Iva.

La società, di diritto tedesco, nell'istanza di interpello ha affermato di aver ricevuto, nel corso di alcuni anni (2017, 2018 e 2019), fatture da fornitori italiani con applicazione dell'Iva nella misura ordinaria (22%), riferibili a beni acquistati dalla stessa società che quest'ultima ha ricollocato sul territorio italiano, completando una triangolazione commerciale, senza una fuoriuscita delle merci dall'Italia.

L'istante ha proposto una soluzione che prevedeva l'apertura, con effetto retroattivo, della partita Iva, ritenendo di poter ottenere il rimborso del credito Iva attraverso la presentazione di una dichiarazione retroattiva (nella fattispecie del 2017) per il primo anno in cui è emersa la prima parte del credito e poi successivamente fino al 2024, con riferimento al periodo d'imposta 2023, con contestuale presentazione dell'istanza di rimborso; a sostegno, la società richiama un documento di prassi (circ. 34/E/2012) sul tema della dichiarazione omessa.

L'Agenzia delle entrate richiama le disposizioni di riferimento, di cui al citato art. 36-bis2 del decreto Iva, evidenziando che, come anche indicato nelle direttive comunitarie (in particolare, Direttiva 2008/9/CE), il termine del 30 settembre

^{DS6901}
dell'anno solare successivo al periodo di riferimento, per i rimborsi trimestrali, e del 30 settembre del medesimo anno, per i rimborsi annuali, devono considerarsi termini perentori per la richiesta, la cui inosservanza innesca la decadenza del rimborso. L'agenzia, inoltre, ricorda che le fatture, di cui si richiede il rimborso, devono essere intestate alla partita Iva del soggetto non residente e non devono confluire nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata, utilizzando la partita Iva italiana giacché questo identificativo denota la scelta di ottenere il rimborso dell'eccedenza, al verificarsi, si afferma testualmente, delle condizioni richieste dal citato art. 36-bis del medesimo provvedimento.

Sul noto rimborso anomalo, disciplinato attualmente dall'art. 30-ter del decreto Iva, come ribadito in alcuni documenti di prassi (circolari nn. 34/E/2012 e 21/e/2013), l'agenzia evidenzia che le norme fanno riferimento a dichiarazioni omesse e crediti utilizzati in detrazione nelle dichiarazioni successive.

Stante il fatto che la società estera si è avvalsa della partita Iva estera e non ha mai posto in essere alcun adempimento tributario in Italia e stante il fatto che risulta decorso il termine perentorio per la richiesta, l'istante deve ritenere definitivamente perso il diritto al rimborso per intervenuta decadenza, restando anche preclusa la possibilità di ottenere la partita Iva retroattiva per il troppo tempo decorso (Cassazione, sentenze nn. 2746/2023 e 2756/2023).

— © Riproduzione riservata — ■

